



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Taranto

Largo Arcivescovado, n° 17 – tel. 099/4713611 – fax 099/4718288

taranto@guardiacostiera.it - www.taranto.guardiacostiera.it/

ORDINANZA N° 103/2011

LOCALITÀ: *Comune di Pisticci (MT)*

ARGOMENTO: *Approvazione del Regolamento di gestione del “Porto degli Argonauti” – “Nettis Resort S.r.l.”*

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto

VISTA la nota in data 01.02.2011 della società NETTIS RESORT S.r.l., con sede in Grumo Appula (BA), alla Via Roma n. 11/a, ed assunta al protocollo 2230 in data 02.02.2011;

VISTO “Regolamento Interno” integrante le disposizioni e le competenze dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTO Il D.G.R. n. 773 in data 29.03.2004, con il quale la Regione Basilicata ha concesso alla predetta società un’area demaniale marittima di mq. 70.880 per la realizzazione ed il mantenimento di un porto turistico di cat. Il classe III avente finalità diportistiche;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto”, di attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la legge 21/12/1977 n. 1085;

VISTA La legge n. 979 del 31.12.1982, meglio nota come “Legge sulla difesa del mare”;

VISTI Gli articoli 17, 30, 68, 69, 70 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento per la navigazione marittima;

RENDE NOTO

Che la “NETTIS RESORT S.r.l.” ha emesso il Regolamento di uso e gestione del porto turistico di “Marina di Pisticci”.

Quanto precede fatte salve le vigenti normative in materia di diporto, sicurezza della navigazione, tutela del demanio marittimo da inquinamento e soccorso in mare, nonché le relative competenze in materia di polizia e vigilanza.

ORDINA

Art. 1

Chiunque intenda fruire dei servizi offerti dall'ente gestore del porto Turistico di Marina di Pisticci, è tenuto a prendere visione del Regolamento di uso e gestione del porto turistico nonché ad attenersi allo stesso, fermo restando il rispetto e l'efficacia della normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione, nautica da diporto e tutela dell'ambiente marino, nonché del vigente Codice della Navigazione.

Art. 2

Le disposizioni di cui al predetto Regolamento restano in ogni caso subordinate alle vigenti normative in materia di nautica da diporto, sicurezza della navigazione e tutela ambientale, nonché al Codice della Navigazione, si applicano quest'ultime secondo il criterio di gerarchia delle fonti del diritto.

Art. 3

L'ente gestore del porto Turistico di Marina di Pisticci è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità Marittima ogni eventuale variazione del Regolamento in questione.

Art. 4

L'Autorità Marittima può, per comprovati e cogenti motivi di sicurezza, disporre, in qualunque momento, di far apportare delle modifiche alle norme del Regolamento Interno, nonché di revocare temporaneamente alle stesse.

Art. 5

5.1 La presente ordinanza entra in vigore in data odierna.

5.2 I contravventori alle norme della presente ordinanza, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente causati alle persone ed alle cose.

5.3 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ad associazioni, società ed imprese interessate;
- inserimento nel sito web www.taranto.guardiacostiera.it

Taranto, 12 aprile 2011

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Paolo ZUMBO

PORTO DEGLI ARGONAVTI



REGOLAMENTO INTERNO
Febbraio 2011

REGOLAMENTO INTERNO
per l'esercizio e l'uso del porto

INDICE

TITOLO I	-	NORME GENERALI	2
TITOLI II	-	ORMEGGI E TRAFFICO MARITTIMO	3
TITOLO III	-	ACCESSO E TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE	7
TITOLO IV	-	SERVIZI	9
TITOLO V	-	ANTINCENDIO - ANTINQUINAMENTO RIFIUTI	11
TITOLO VI	-	UNITA' IMMOBILIARI	13
TITOLO VII	-	NORME FINALI	13
ALLEGATI			15 - 16

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento Interno (in appresso anche semplicemente “Regolamento”) ha per oggetto l’esercizio e l’uso del porto turistico *PORTO DEGLI ARGONAUTI* (in appresso anche semplicemente “porto”) sostanzialmente costituito da due darsene private con accesso assicurato da un canale armato insistente sul Demanio marittimo, come riassunto nella planimetria generale (allegato n. 1).

Esso, pertanto, disciplina e coordina le attività portuali per garantire i necessari requisiti di sicurezza, decoro e tutela dell’ambiente marino, nonché detta norme generali di comportamento.

Il Regolamento è redatto e costituito dalla società Nettis Resort S.r.l. (in appresso denominata “Società”), nonché dalla Direzione Generale del Porto (in appresso anche semplicemente “Direzione”).

Articolo 2 – Applicazione

L’osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro (in appresso anche semplicemente “Utenti/e”) che godano a qualsiasi titolo delle infrastrutture, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, unità immobiliari, ecc.) che comunque ricadano nell’ambito di detto porto.

Il Regolamento stesso si intende, quindi, tacitamente noto ed accettato da qualsiasi Utente senza riserva con il solo fatto di accedere, utilizzare, soggiornare o di esercitare attività lavorativa nel complesso portuale medesimo.

Oltre alle clausole contenute nel presente Regolamento vincolano coloro che utilizzano il porto a qualsiasi titolo, ovvero vi soggiornano o esercitano attività lavorativa, le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Società con l’atto di Concessione Demaniale rep. n. 6866 del 30.03.2004 registrato a Potenza il 16.04.2004 sottoscritto con la Regione Basilicata per l’esercizio e la gestione dell’accesso marittimo realizzato.

L’Utente, inoltre, è soggetto al rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, nonché delle leggi speciali, ordinanze e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza e tutela del mare di competenza dell’Autorità marittima, restandone unico soggetto responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse.

Articolo 3 – Compiti della Società e della Direzione

La Società provvede alla gestione del porto con la propria Direzione alla quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all’espletamento dei servizi e delle prestazioni.

Ferme restando le competenze degli Organi dell’Amministrazione dello Stato, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, nonché di tutte le altre norme di legge e delle disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell’ambito del porto, dalla Direzione e dal personale da essa dipendente, qualificato tale da apposito documento e riconoscibile dalla tenuta particolare, stabiliti dalla medesima.

Al fine di assicurare l’osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni alle quali chiunque si trovi nell’ambito del porto si dovrà attenere. La Direzione provvederà, altresì, al controllo ed al coordinamento dei servizi

effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.

Articolo 4 - Pubblicità

La Società provvede a dare pubblicità alle presenti norme, alle prescrizioni di comportamento e ad ogni utile informazione mediante affissione di un esemplare del presente Regolamento nei locali della Direzione e/o mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel porto, la Direzione curerà l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendano necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utenti del porto medesimo.

TITOLI II ORMEGGI E TRAFFICO MARITTIMO

Articolo 5 – Ingresso al porto

L'entrata in porto è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare la navigazione corrispondente al tipo ed al modello dell'unità da diporto stessa, nonché aventi immersione o pescaggio compatibili con le caratteristiche costruttive del bacino portuale.

In condizioni meteo e/o di dragaggio sfavorevoli la Direzione potrà disporre eventuali limitazioni.

Eventuali unità da diporto in difficoltà od in avaria potranno richiedere l'ausilio della Direzione che provvederà, eventualmente con i propri mezzi e risorse, a fornire l'assistenza necessaria per l'entrata nel porto e per l'ormeggio.

L'entrata nel porto ad unità da pesca o da traffico viene autorizzata solo in caso di forza maggiore o per eventuali richiesta di prestazione di servizi (rifornimento carburanti, assistenza e riparazione dal cantiere nautico, ecc.). Competenti ad autorizzare l'ingresso sono: l'Autorità Marittima per i casi di forza maggiore, la Direzione del porto per i casi di prestazione di servizi.

Articolo 6 – Manovre di entrata ed uscita dal porto

Durante le manovre di entrata/uscita dal porto e per spostamenti nel suo ambito, le unità da diporto devono:

- a) seguire la mezzera del canale di accesso;
- b) evitare il sorpasso delle altre unità da diporto;
- c) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità da diporto;
- d) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta eguale;
- e) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h ovvero 1,5 m/sec) fino a 300 metri dalla diga foranea, o comunque quella velocità inferiore tale da non produrre sensibile moto ondoso e/o di sicurezza, intesa quest'ultima come quella velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (ColReg. 72 - legge 27.12.1977 n° 1085);
- f) dare la precedenza alle unità da diporto in uscita.

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione.

Dalle prescrizioni sopra riportate sono esentati i mezzi di servizio ad uso della Direzione e del proprio personale.

Articolo 7 – Accesso ai pontili e banchine

L'accesso ai pontili ed alle banchine è riservato:

- ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità da diporto ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della Società;
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione ad accedere a bordo delle unità da diporto per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione.

Le visite a bordo delle unità da diporto, in assenza del proprietario o possessore o guardiano nominato, dovranno essere autorizzate per iscritto, con nota o fax inviata/o alla Direzione, dai proprietari delle unità da diporto.

I minori ospitati dovranno essere sorvegliati e custoditi dai genitori, o dagli aventi titolo di potestà e/o tutela, specie sui pontili e sulle banchine essendo le sponde dei suddetti prive di protezioni. E pertanto la Società e/o la Direzione è esonerata da ogni responsabilità.

Articolo 8 – Ormeggi

I posti ormeggio sono individuati con lettera indicante il pontile o banchina e numerazione araba progressiva. Specifici contrassegni sono riportati sulle fronti delle strutture in modo ben visibile. Per il numero e le caratteristiche degli ormeggi la Direzione curerà l'esposizione delle informazioni utili agli Utenti nei propri locali.

La Società si riserva, comunque, la più ampia facoltà di disporre la riduzione o l'aggiunta del numero e dimensioni dei posti ormeggio, sempre che ciò non risulti di pregiudizio alla navigabilità interna ed alla corretta organizzazione e funzionalità degli ormeggi.

La Società provvederà a tenere apposita registrazione, presso l'ufficio della Direzione, degli ormeggi assegnati mediante annotazione delle generalità dell'Utente, nome o sigla dell'imbarcazione, delle sue caratteristiche e dimensioni che, all'atto dell'assegnazione, dovranno essere comunicate dall'Utente.

Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione ogni variazione rispetto ai dati registrati.

E' tassativamente vietato l'uso dell'ormeggio in assenza della comunicazione di arrivo (Dichiarazione di Arrivo) e prima della formale assegnazione, nonché l'occupazione di ormeggio diverso da quello assegnato. I posti assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per l'ormeggio di una sola unità da diporto e specificatamente dell'imbarcazione denunciata ed iscritta nei registri della Società.

Nelle operazioni e manovre di ormeggio l'Utente deve:

- ormeggiare/disormeggiare secondo la corretta arte marinaresca;
- ormeggiare in sicurezza l'imbarcazione utilizzando cime e cavi di proprietà in buono stato di manutenzione e di adeguate dimensioni;
- provvedere al posizionamento di un sufficiente numero di parabordi adeguatamente dimensionati.

Delle suddette operazioni e manovre, nonché dell'utilizzo, efficienza ed adeguatezza dei dispositivi di ormeggio (cime, cavi e parabordi), l'Utente resta l'unico soggetto responsabile e pertanto la Società e/o la Direzione è esonerata da ogni responsabilità.

Le unità da diporto da ormeggiare non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza comprese tutte le sporgenze ed i sistemi di ormeggio (bottazzi, delfiniere, pulpiti, battagliole, bompresi, piedi poppieri, gruette ed altre sporgenze di qualunque

tipo, quali i parabordi, plance, pinne stabilizzatrici, ecc.), superiori a quelle massime utili per la categoria del relativo posto ormeggio riservato o assegnato, con una tolleranza massima consentita del 3% in lunghezza.

E' tassativamente vietato bloccare gli ormeggi con lucchetti o qualsiasi altro mezzo di ritenzione usato in funzione antifurto. Le imbarcazioni devono, infatti, essere ormeggiate in modo tale che, in caso di incidente od incendio, sia possibile da parte del personale preposto il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

Nel caso in cui la Società disponga la manutenzione degli ormeggi, od altri lavori a mezzo di palombari o sommozzatori, la Direzione del porto disporrà gli appositi segnali o bandiere. Qualsiasi spostamento delle unità da diporto avverrà fuori dai suddetti segnali.

La Direzione potrà, altresì, disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto. In caso di assenza del proprietario e/o fiduciario la Direzione potrà provvedervi direttamente con il proprio personale.

Articolo 9 – Riconoscimento unità da diporto

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto dell'entrata e dell'uscita dal porto, gli Utenti di posto ormeggio riservati, dovranno esporre sulla propria imbarcazione, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito contrassegno (adesivo, guidone, ecc.) distintivo del Porto degli Argonauti.

Articolo 10 – Utenti in transito

Le unità da diporto degli utenti in transito, cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte del porto negli spazi all'uopo riservati, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto ormeggio sulla base delle tariffe vigenti, devono sostare nello specchio acqueo antistante le darsene interne fino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del posto - se disponibile - e le altre necessarie istruzioni e disposizioni. La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo. Tale durata non può essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze e situazione di forza maggiore; non ricorrendo questa, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati agli utenti in transito, le stesse unità da diporto potranno prolungare la sosta fino a quando tale disponibilità sussiste.

Per le unità da diporto in transito battenti bandiera di Paesi Non Schengen, o Schengen allargato, alle quali fosse consentito l'accesso e l'ormeggio in porto, la Direzione comunicherà nel più breve tempo possibile gli estremi dell'unità da diporto e dell'armatore alla competente Autorità marittima.

Articolo 11 – Disponibilità posto ormeggio

Per gli Utenti di posto riservato, la Società s'impegna a mantenere a disposizione l'ormeggio assegnato nel caso d'assenza dell'unità da diporto dal porto per qualsiasi periodo di tempo.

L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 48 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data della partenza e quella di previsto ritorno, nonché - possibilmente - la località che intende raggiungere e verrà richiesta la compilazione volontaria di un apposito questionario.

Qualora l'Utente intenda, temporaneamente e nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento e dalle obbligazioni contrattuali assunte, accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi è obbligato a:

- a) a comunicare, per iscritto con nota depositata presso la Direzione, il nominativo del terzo, il nome/sigla e le caratteristiche/dimensioni della relativa imbarcazione che dovrà subentrare nell'uso dell'ormeggio, nonché il periodo di utenza del terzo medesimo;
- b) ricevere, prima di immettere il terzo nell'uso dell'ormeggio, l'assenso della Direzione alla quale è riservato il giudizio in merito all'accettazione o meno;
- c) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento e si impegni ad osservarlo, nonché che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'uso dell'imbarcazione subentrante.

Tuttavia, la Società, anche per il tramite della Direzione, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di comunicare all'Utente di posto riservato il proprio dissenso ove ricorrano particolari circostanze, soprattutto nei casi di comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o di inadeguatezza dell'unità da diporto.

L'Utente del posto riservato resta comunque solidamente responsabile, nei confronti della Società e di terzi, per qualsiasi inadempimento o danno, all'Utente subentrato.

L'Utente può anche incaricare la Società, per tramite della Direzione, di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e condizioni vigenti. In caso di accettazione d'incarico, la Società converrà con l'Utente patto accessorio che regolerà gli oneri e le condizioni.

Articolo 12 – Divieti e obblighi

All'interno del porto è **vietato** a tutti gli Utenti ed a tutte le unità da diporto:

A) negli specchi acquei

- manovrare, transitare e stazionare con la propria unità da diporto in modo da intralciare le manovre delle altre unità da diporto;
- dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore;
- mantenere in funzione i sistemi radar di bordo;
- causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- usare moto d'acqua;
- effettuare evoluzioni non connesse con le manovre di ormeggio;
- svuotare le acque di sentina e/o da wc, gettare rifiuti di qualsiasi genere (oggetti, liquidi, detriti o altro);
- porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o ausiliari delle imbarcazioni per prove e per la ricarica batterie al di fuori degli orari disposti dalla Direzione;
- la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa quella subacquea;
- immergersi, in prossimità delle unità da diporto, per effettuare visite, interventi e riparazioni;
- effettuare prove di velocità, anche fino ai 300 metri dall'entrata del porto;
- effettuare la navigazione a vela;

B) in banchina, nei pontili e in tutti gli spazi a terra,,

- l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- eseguire lavori di verniciatura o manutenzione;
- l'uso di barbecue o griglie a carbone o gas;

- ingombrare le aree con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, oggetti o materiali di qualsiasi specie, ecc.);
- tenere i cani e gli altri animali domestici senza guinzaglio;
- effettuare giochi in genere ed in particolare quelli che possano arrecare molestia agli altri utenti;
- utilizzare i mezzi mobili della Società, se non per gli usi cui sono destinati;
- disturbare la quiete pubblica con schiamazzi ed apparecchi acustici;
- l'accesso ed il transito sui pontili e banchine con ogni tipo di veicolo (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.),
- il lavaggio delle autovetture.

Inoltre, **è fatto obbligo** a tutti gli Utenti di:

- collaborare, allargarsi o stringersi nell'ormeggio e di fare quanto altro serve per facilitare i movimenti delle altre unità da diporto;
- utilizzare manichetta idrica, per il prelievo di acqua, dotata di pistola con blocco automatico;
- staccare, in assenza di persone a bordo, il cavo di corrente e della manichetta d'acqua;
- mantenere in ordine e pulite le proprie unità da diporto ormeggiate, nonché in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità e/o dalla Direzione;
- prima di assentarsi dal porto, ed in particolare per periodi di consistente durata, assicurarsi che i cavi e le cime di trattenuta della propria unità da diporto siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza;
- in caso di avaria al motore ausiliario, richiedere alla Direzione l'ausilio dei mezzi portuali per il rimorchio;
- informare la Direzione di qualsivoglia difetto di navigabilità dell'unità da diporto;
- riportare alla Direzione ogni evidenza di pericolo o di pregiudizio sia per le persone, sia per le strutture ed impianti portuali che per le unità da diporto ormeggiate;
- nominare un fiduciario a cui la Direzione possa fare riferimento per ogni necessità e/o urgenza relativamente all'unità da diporto ed ai beni dell'Utente;
- qualora l'unità da diporto corra il rischio di affondare, di trovarsi in stato di abbandono e/o di causare danni alle unità ed attrezzature circostanti, rimuovere o smantellare il relitto dopo le preventive autorizzazioni/nulla-osta della Direzione e dell'Autorità marittima;
- in caso di manutenzioni, riorganizzazioni degli ormeggi, manifestazioni sportive e fieristiche, accettare l'assegnazione temporanea di un posto ormeggio diverso da quello originariamente assegnato.

TITOLO III

ACCESSO E TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE

Articolo 13 – Accesso pedonale

L'accesso pedonale all'interno del porto è sottoposto a limitazioni imposte dalla Società e/o dalla Direzione.

In particolare, per motivi di sicurezza e di riservatezza, è fatto divieto a chiunque non disponga di un posto ormeggio accedere ai pontili e alle banchine di ormeggio, salvo autorizzazione della Direzione.

Analogamente, per motivi di sicurezza, è vietato l'accesso al coronamento dei moli del canale di accesso e dell'avamposto (moli foranei), nonché alle scogliere che ne costituiscono la mantellata.

In tutte le altre parti dell'area portuale l'accesso pedonale al pubblico è consentito nell'ambito delle disposizioni determinate dalla Società e/o Direzione ed esclusivamente durante le ore di apertura degli esercizi pubblici e della struttura portuale.

Articolo 14 – Accesso veicolare

L'accesso ed il traffico veicolare all'interno del porto - nell'ambito degli spazi sottoposti a traffico ristretto e/o comunque in tutti i casi di restrizione imposta dalla Direzione - è consentito esclusivamente agli Utenti che abbiano perfezionato l'assegnazione di posti ormeggio e/o di posti macchina riservati. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Ad ogni Utente autorizzato potrà essere rilasciato un unico contrassegno da associare ad un'unica autovettura.

Il traffico veicolare all'interno del porto con ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motocicli, biciclette, rimorchi, ecc.) deve svolgersi esclusivamente:

- alla velocità non superiore ai 15 km/h;
- nella sede stradale, preposta e indicata da eventuale e/o apposita segnaletica;
- lungo gli itinerari predisposti;
- percorrendo il tragitto più breve per raggiungere esclusivamente il proprio parcheggio riservato.

Gli Utenti di posti ormeggio riservati, per le operazioni di imbarco/sbarco dalla propria unità da diporto di bagagli ed oggetti ingombranti, possono accedere con la propria autovettura all'interno del porto per raggiungere le aree di fermata per carico/scarico - appositamente predisposte e/o indicate dalla Direzione - più vicine all'unità da diporto interessata. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle aree destinate a parcheggio all'interno dell'area portuale o all'esterno di essa, secondo del caso in cui si disponga o meno di un parcheggio riservato.

E' comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia espressamente autorizzato dalla Direzione.

Articolo 15 – Parcheggi

Il parcheggio degli autoveicoli deve avvenire soltanto nelle aree a parcheggio all'uopo destinate dalla Società e/o dalla Direzione.

I posti macchina nei parcheggi riservati, sia coperti che scoperti, sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare di parcheggio riservato è rilasciato apposito contrassegno, portante la numerazione del posto assegnato, che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Il veicolo autorizzato deve essere parcheggiato esclusivamente nello spazio numerato ad esso riservato.

Disposizioni analoghe a quelle del precedente paragrafo valgono nel caso che nel porto siano istituiti parcheggi riservati ai motoveicoli ed ai rimorchi speciali per imbarcazioni.

Non è consentita l'occupazione dei posti macchina con roulotte, se non negli spazi destinate dalla Direzione.

Oltre ai parcheggi riservati, la Società si riserva di istituire parcheggi liberi, con sosta eventualmente regolamentata a tempo e/o a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica. Detti posti macchina potranno essere utilizzati dagli Utenti di posti ormeggio non assegnatari di posto macchina riservato nei limiti della loro disponibilità e secondo la regolamentazione disposta dalla Direzione.

Articolo 16 – Rimozione forzata

Gli Utenti dei parcheggi, riservati e liberi, sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla Società e/o Direzione. In tutti i casi di inosservanza, e comunque quando gli automezzi siano trovati in sosta/fermata in aree non consentite o parcheggiati in modo errato, sarà provveduto alla rimozione forzata. La rimozione forzata sarà effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del proprio personale. Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio recintato, sito nel comprensorio di Lido di Macchia, rimanendo a carico dell'Utente le spese e gli oneri tutti conseguenti, nonché la responsabilità per eventuali danni arrecati e/o subiti.

TITOLO IV SERVIZI

Articolo 17 – Obblighi della Società

La Società provvede tramite la Direzione, o soggetti terzi opportunamente autorizzati, alla gestione dell'attività portuale ed all'esercizio della Concessione demaniale garantendo i seguenti servizi:

A) Obbligatorie e Generali, nei limiti delle obbligazioni contrattuali assunte:

- pulizia dello specchio d'acqua portuale;
- pulizia delle banchine/pontili e delle aree a terra;
- raccolta dei rifiuti mediante appositi contenitori;
- servizio antincendio ed antinquinamento;
- somministrazione di energia elettrica ed acqua presso il posto ormeggio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, degli impianti, degli arredi portuali e dei segnalamenti marittimi;
- assistenza da terra all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto negli orari di servizio;
- registrazione delle presenze delle unità da diporto;
- esercizio di una stazione radio VHF marino negli orari di servizio;
- esercizio di un ufficio della Direzione per le informazioni meteo, la regolamentazione del traffico navale e veicolare e le informazioni turistiche;
- altri servizi tecnici che la Società ritenesse necessari al buon funzionamento del porto e sfruttamento della Concessione;

B) Facoltative e Particolari, secondo disponibilità e a pagamento:

- assistenza all'ormeggio in acqua;
- parcheggio riservato agli autoveicoli ed altri mezzi;
- scalo di alaggio e varo;
- distribuzione carburanti;
- somministrazione aggiuntiva di acqua ed energia elettrica;
- servizi di bar e ristoranti;
- servizi di lavanderia;

- servizi di pulizia delle unità da diporto;
- servizi di custodia dei beni espressamente affidati con specifico accordo scritto;
- ulteriori servizi ritenuti utili e necessari a discrezione della Società.

Articolo 18 – Somministrazione di acqua energia elettrica

Per gli Utenti di unità da diporto la Società, a mezzo degli appositi impianti, curerà la somministrazione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica presso il posto ormeggio dietro pagamento dei relativi oneri in ragione di una tariffa o contributo forfettario che la Società predisporrà annualmente. E' fatta salva la facoltà della Società di variare il computo delle suddette somministrazioni onde addebitarle a consumo.

Le utenze presso il posto ormeggio, per le esigenze degli impianti di sicurezza di bordo ed il mantenimento della carica delle batterie, consentono:

- la fornitura di energia elettrica mediante presa dedicata a 220 V che eroga una corrente massima di 16 A il cui utilizzo avverrà mediante cavo elettrico di proprietà dell'Utente;
- la fornitura di acqua per gli usi di bordo mediante bocchetta dedicata collegata alla rete idrica il cui utilizzo avverrà mediante manichetta di proprietà dell'Utente dotata di pistola con blocco automatico.

Nell'eventualità che l'Utente ravvisasse la necessità di una maggiore potenza elettrica, sempreché la relativa presa lo consenta, La Società converrà con l'Utente patto accessorio che regolerà gli ulteriori oneri e discipline di utilizzo.

Articolo 19 – Divieto di attività

E' vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito del porto, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso o predisposte e autorizzate dalla Società, e, comunque, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dalla Società.

Inoltre, nessun servizio, tra quelli resi direttamente dalla Società, potrà essere svolto da chicchessia; tuttavia la Società potrà autorizzare aziende terze specializzate ad operare nell'ambito portuale. Tali aziende dovranno - a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed altri oneri - pagare alla Società le tariffe da questa stabilite.

In tutti i casi la Società resta del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti.

Coloro che a qualsiasi titolo svolgano servizi (attività commerciali, lavori, forniture, ecc.) all'interno del porto dovranno essere coperti da polizza assicurativa con adeguati massimali a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione della garanzia per danni a cose e/o persone derivanti da incendio e scoppio, nonché con l'esclusione di rivalsa nei confronti della Società.

Articolo 20 – Cantiere Nautico

Per le prestazioni di assistenza, riparazione e raddobbo delle unità da diporto la Società si avvale del Cantiere Nautico e appositamente autorizzato ed ubicato all'interno del Porto negli spazi individuati ed attrezzati, con annesso specchio d'acqua dotato di una banchina lavori e una vasca di alaggio.

Il varo, alaggio, riparazioni e rimessaggio delle unità da diporto nell'area portuale sono autorizzati soltanto nelle suddette zone appositamente destinate per tali usi.

In casi particolari ed esclusivamente per piccoli lavori eseguibili direttamente in banchina/pontile, previa richiesta per iscritto dell'Utente con nota depositata presso la

Direzione, la Società, per il tramite della Direzione, può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto direttamente dal proprietario dell'unità da diporto o anche da parte di altre ditte terze incaricate.

In detti casi dovranno essere espletate preliminarmente le procedure di accettazione e liberatorie in relazione alle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento.

Inoltre, l'eventuale ditta terza incaricata dovrà:

- pagare alla Società, a titolo di rimborso spese di registrazione, controllo, sicurezza ed altri oneri, le tariffe da questa stabilite;
- essere coperta da polizze assicurative con adeguati massimali a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva dell'estensione della garanzia per danni a cose e/o persone derivanti da incendio e scoppio, nonché con l'esclusione di rivalsa nei confronti della Società.

In tutti i casi la Società resta del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra l'Utente e la ditta terza incaricata.

E' fatto assoluto divieto di accesso ad ogni tipo di veicolo (autoveicoli, motocicli, biciclette, ecc.) alla area tecnica destinata al cantiere nautico.

Articolo 21 – Scivolo e spiaggia

L'uso dello scivolo (scalo d'alaggio) è sottoposto a limitazioni imposte dalla Società e/o dalla Direzione. In particolare, per motivi di sicurezza, è fatto divieto di utilizzare lo scivolo per le operazioni di alaggio e varo di natanti minori al di fuori degli orari stabiliti dalla Direzione e/o quando non è assicurata la presenza del personale della Direzione.

In ogni caso l'uso dello scivolo è consentito agli Utenti dietro pagamento dei relativi oneri in ragione di una tariffa che la Società predisporrà annualmente.

La spiaggia presente nell'avamposto, ubicata sul lato sinistro entrando dall'imboccatura dei moli foranei, è destinata a soddisfare esigenze legate ad un'attività secondaria alla nautica da diporto minore consistente nello spiaggiamento e nella messa a mare di natanti minori.

In tale tratto di spiaggia è vitata la balneazione e il varo di tavole a vela, o quanto altro possa costituire un pericolo per la circolazione dei natanti in entrata ed in uscita dalla struttura portuale.

L'uso della spiaggia è sottoposto a limitazioni imposte dalla Società e/o dalla Direzione, concordate con le Autorità competenti, e rese pubbliche con specifica disciplina esposta presso i locali della Direzione.

In ogni caso l'uso della spiaggia è consentito agli Utenti dietro pagamento dei relativi oneri in ragione di una tariffa che la Società predisporrà annualmente.

TITOLO V

ANTINCENDIO - ANTIQUINAMENTO - RIFIUTI

Articolo 22 – Servizio antincendio e antinquinamento

La Società ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per intervenire con personale specializzato in casi di incendio o di grave inquinamento. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Tutte le unità da diporto ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale, con facoltà per la Direzione, in ogni momento, di

richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per conoscere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità da diporto vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto di motori l'Utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- 3) il Comandante di ogni unità da diporto deve controllare, prima di ormeggiare, che non siano presenti in sentina residui di perdite di idrocarburi e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
- 4) gli impianti elettrici di bordo devono risultare in perfetto stato di funzionamento e manutenzione e durante l'ormeggio dovranno essere disinseriti quelli inerenti l'avviamento del motore;
- 5) il rifornimento di carburante all'unità da diporto deve essere esclusivamente effettuato a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburante ed affini esistente nel porto; è assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia con altri sistemi. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione per qualsiasi quantità o prestazione;
- 6) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
- 7) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfette efficienza;
- 8) in caso di inizio di incendio a bordo di un'unità da diporto, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, si deve immediatamente adottare qualsiasi possibile intervento teso a limitare lo sviluppo delle fiamme, avvisando, nel contempo, con i mezzi più rapidi possibili, la Direzione la quale avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli Organi preposti agli interventi specifici.
In particolare è attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità da diporto con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi di cui ai presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed alle opere portuali.

Articolo 23 – Servizio rifiuti

In prossimità delle banchine, negli appositi spazi - in ragione del progetto realizzato - individuati dalla Direzione, sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il tutto come riassunto nella planimetria ubicazione cassonetti (allegato n. 2).

Tutti gli Utenti e i gestori di qualsiasi attività svolta all'interno dell'area portuale dovranno ottemperare alle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti, ed in particolare è fatto obbligo di:

- recapitare i rifiuti solidi urbani prodotti sulle imbarcazioni e/o nei locali in uso esclusivamente presso gli appositi contenitori predisposti;

- conferire, a propria cura e spesa, l'olio esausto, i filtri olio/carburante e gli accumulatori esausti delle imbarcazioni alle Aziende specializzate ed autorizzate al ritiro secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
- conferire, a propria cura e spesa, i rifiuti speciali eventualmente prodotti alle Aziende specializzate ed autorizzate al ritiro secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

La Società si riserva, previo specifici accordi con i Consorzi Obbligatori, la possibilità di installare e posizionare un'isola ecologica, con contenitori separati per tipologia omogenea di rifiuto, per la raccolta di olii esausti, filtri olio/carburante e accumulatori esausti nel rispetto della normativa di settore.

TITOLO VI UNITA' IMMOBILIARI

Articolo 24 – Unità immobiliari

L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria anche per i possessori/gestori delle unità immobiliari, sia a carattere residenziale che ricettivo e/o commerciale, ricadenti nell'area portuale.

Il possessore/gestore deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata; non può, in ogni caso, svolgervi attività non consentita dalla legge, attività rumorose e che comunque possa arrecare disturbo ai vicini. In particolare, per salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo degli Utenti, l'uso degli apparecchi acustici (radio, televisioni, giradischi o simili, ecc.) sarà consentito nel pieno rispetto dei decibel stabiliti per legge.

Il carico e scarico dei materiali e delle merci per i locali commerciali potrà essere effettuato solo negli orari disposti dalla Direzione.

TITOLO VII NORME FINALI

Articolo 25 – Infrazioni

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale della struttura portuale saranno immediatamente comunicate alla Direzione, la quale - in caso di violazioni di Legge - e senza alcuna responsabilità

ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente per svolgere indagini e controlli a carico degli utenti. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, la Società potrà, fermo restando ogni ulteriore azione per l'indennizzo dei danni eventualmente provocati, adottare particolari provvedimenti a carico degli Utenti e/o responsabili: lettera di richiamo, lettera di diffida, nonché ingiungere l'allontanamento dal porto dell'Utente, dell'imbarcazione, dell'autovettura, dei beni in genere e/o dei responsabili. Tutte le spese relative agli interventi operati in conseguenza dell'infrazione rilevata e contestata di cui ai presente articolo sono a carico dell'Utente responsabile oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società, a terzi o agli arredi ed alle opere portuali.

Articolo 26 – Rinvio alle fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento e richiamo agli atti negoziali intervenuti tra le parti, nonché alle norme del Codice della Navigazione, alla legislazione vigente oltre agli usi e alle consuetudini.

Articolo 27 – Foro competente e clausola arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento sarà competente, con espressa esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Acquaviva delle Fonti (BA). Le Parti si riservano comunque, di comune accordo, la facoltà di demandare la controversia ad un Collegio Arbitrale che giudicherà mediante procedimento arbitrale rituale. Detto collegio sarà composto da tre arbitri, uno eletto da ciascuna Parte ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, eletto dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.

Articolo 28 – Trattamento dati e videosorveglianza

L'Utente viene espressamente informato che la Società, per l'espletamento della attività portuale e per la fornitura dei servizi di ormeggio, effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e che le aree portuali sono servite da impianto di telecamere per videosorveglianza con registrazione delle immagini al solo fine di tutela dei beni aziendali e non di sorveglianza e custodia delle unità da diporto ormeggiate o dei beni di proprietà dell'Utente.

Pertanto, l'Utente senza riserva con il solo fatto di accedere, utilizzare, soggiornare o di esercitare attività lavorativa nel porto presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Inoltre, l'Utente riconosce senza riserva che la Società non assume responsabilità alcuna per fatti, danni, furti e sinistri a cose e/o persone commessi da terzi; conseguentemente la Società non assume alcun impegno di custodia dei beni di proprietà degli Utenti, salvo espresso patto scritto.

Articolo 29 – Aggiornamenti e modifiche

La Società si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza ed efficienza del complesso portuale sotto il profilo gestionale. Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli Utenti, ai quali resta l'obbligo di uniformarvisi.



